



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI ARTICOLI FUNEBRI PER IL PERIODO 2026-2030 RIPARTITA IN 3 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 590.539,50 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Il giorno 24.02.2025 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaca	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Casonato Giulia</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Gilmozzi Italo</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>
	<b>Pedrotti Alberto</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2025/40 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio e, in particolare, l'ufficio Servizi funerari cura la gestione e la manutenzione dei 21 cimiteri comunali, garantendo alla collettività l'esecuzione in economia diretta di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni ecc.), del servizio di onoranze funebri, che assicura ai cittadini una prestazione completa, qualificata, efficiente e ad un prezzo contenuto, nonché l'intero ciclo delle cremazioni attraverso il proprio impianto a vocazione provinciale; ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.04.1997 n. 38 e 16.02.2021 n. 28 (d'ora in poi anche RCPM);

dato atto che con riferimento alle attività funerarie, l'Amministrazione agisce in virtù dell'art. 13, comma 1 della L.p. n. 7/2008 e che tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale la facoltà di svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale, anche attività funerarie quali "la cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di cofani e di altri articoli funerari";

atteso che per poter esercitare tali attività, i Servizi funerari comunali devono provvedere, tra l'altro, all'approvvigionamento di cofani funebri in legno e zinco, oggetto di separato contratto di appalto, nonché di articoli vari per il confezionamento esterno ed interno dei cofani medesimi e di articoli per operazioni cimiteriali e di cremazione, quali casse grezze per le esumazioni e urne cinerarie;

dato atto che l'appalto ha per oggetto, quindi, la fornitura di accessori vari raggruppati a seconda della loro funzione nel contesto delle attività affidate ai Servizi funerari e, quanto alle loro caratteristiche merceologiche, attinenti a singoli segmenti del mercato di settore. Si tratta, quindi, di prodotti:

- per il confezionamento interno dei cofani funebri (imbottiture, materassini, lenzuolini, barriere, sacchi);
- per il confezionamento e la rifinitura esterna dei cofani funebri (simboli religiosi e motivi ornamentali in metallo, viti, targhette identificative, anelli alza-coperchio e ferma-fiori, maniglie ecc.);
- per le attività di esumazioni, tumulazione e cremazione (casse grezze, contenitori per resti ossei, urne cinerarie);

atteso che attualmente per la fornitura di tali beni sono in vigore tre contratti d'appalto il cui rinnovo andrà in scadenza il 31 dicembre 2025;

considerato che l'individuazione degli attuali fornitori è stata effettuata mediante procedura aperta, con avvio dei contratti dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2023 e che gli stessi sono stati rinnovati fino al 31.12.2025;

rilevato che, come evidenziato dal Servizio di merito nella propria nota di data 17 febbraio 2025 prot. n. 48205, la natura dei servizi erogati e le loro implicazioni di carattere igienico, istituzionale, umano ed economico, impongono di mantenere senza soluzione di continuità l'approvvigionamento di tutti i beni sopra indicati;

atteso che a norma dell'art. 7 della L.p. n. 2/2016, anche per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti, la gara viene suddivisa in lotti che vengono individuati tenendo conto:

- della natura dei beni posti a gara, i quali sono stati raggruppati in ragione della loro natura e per tipologia di produzione e lavorazione allo scopo di ridurre anche i costi di filiera;
- delle esigenze dell'Amministrazione di non affidare il buon esito della propria attività alle eventuali vicende di un unico fornitore;
- del fatto che la presenza di più fornitori non aggrava particolarmente l'iter di gestione organizzativa del singolo servizio funebre poiché i beni in parola sono necessari in fasi e attività distinte, non tutti nel contesto di organizzazione dei servizi funebri, quindi l'Amministrazione può agevolmente gestire l'iter burocratico che ne deriva e offrire alle

- imprese più piccole un'occasione di rimanere sul mercato;
  - delle categorie merceologiche in relazione alla produzione dei beni oggetto di appalto che sono per natura peculiari e pertanto oggetto di un mercato ristretto;
  - delle caratteristiche del mercato in relazione alla commercializzazione dei prodotti al fine di permettere la partecipazione alla gara anche di operatori economici di piccole e medie dimensioni specializzate nella produzione di singole tipologie di tali beni e prodotti anziché unicamente a grossi fornitori dotati di un'organizzazione e mezzi idonei alla consistenza della richiesta posta a gara;
  - del detrimento in termini di completezza e standard qualitativi dei servizi erogati all'utenza nel caso in cui la gara, congegnata in un unico lotto, andasse deserta;
- atteso che i lotti così individuati, che raggruppano tipologie di beni e materiali affini, e le relative prestazioni, sono i seguenti:

- lotto 1 - articoli per il confezionamento interno dei cofani;
- lotto 2 - articoli per il confezionamento esterno dei cofani;
- lotto 3 - articoli per operazioni cimiteriali e di cremazione;

dato atto che le forniture dei singoli lotti presentano caratteristiche analoghe dal punto di vista funzionale; inoltre, la natura diuturna dell'esigenza di disporre e quindi di acquisire tali beni e materiali, consente l'inserimento di tali forniture all'interno di un'unica procedura di gara articolata in lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.p. n. 2/2016;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario indire una nuova procedura di gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura dei beni sopra descritti;

preso atto che, come scrive il competente Servizio nella nota sopra citata, il luogo in cui la fornitura deve essere eseguita si colloca nel territorio del Comune di Trento, e precisamente presso le rimesse del Cimitero civico di Trento in via Giusti n. 1;

dato atto che il competente Servizio, comunica, tra l'altro, che la fornitura in parola rientra nel settore ordinario e che la disciplina di riferimento è contenuta nei seguenti testi normativi:

- Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 (attuativo del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934), in particolare, ma non solo, ai capi IV (Trasporto dei cadaveri), IX (Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri); XIV (Inumazione), XV (Tumulazione), XVI (Cremazione) e XVII (Esumazione ed estumulazione);
- Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.04.1997 n. 38 e 16.02.2021 n. 28, in particolare, ma non solo, ai titoli III (Trasporti funebri), IV (Cimiteri); V (Operazioni cimiteriali), VII (Crematorio).

Inoltre, specifiche prescrizioni per le urne cinerarie sono contenute nella circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24;

preso atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio propone di individuare la durata contrattuale in n. 5 anni (60 mesi), con avvio della fornitura a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, o dalla data di avvio della fornitura, se disposta nelle more della stipulazione del contratto e con opzione di proroga per ulteriori n. 2 anni (24 mesi). È prevista, inoltre, la possibilità di una proroga "eccezionale" (art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023) nel caso in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento dei contratti al nuovo contraente;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di proroga è supportata dalle seguenti motivazioni:

- evitare rischi di discontinuità nell'erogazione dei servizi cimiteriali e funerari;
- permettere al singolo aggiudicatario di conoscere l'attività affidatagli e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione delle onoranze funebri di cui al citato art. 3, comma 2 del RCPM e nella gestione delle attività cimiteriali e di cremazione;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ai nuovi eventuali indirizzi in materia di servizi pubblici locali (TUSPL adottato con D.Lgs. n. 201/2022);
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire per un congruo periodo di tempo all'utenza colpita da un lutto riparo dalle fluttuazioni del mercato;

considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che la stazione appaltante si riserva di imporre all'operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

atteso che gli importi a base di gara per i cinque anni di durata contrattuale, relativi ai lotti in cui è suddivisa la gara sono i seguenti: per il lotto 1 euro 292.980,00, per il lotto 2 euro 146.197,50 e per il lotto 3 euro 151.362,00 al netto di I.V.A. e che gli stessi sono desunti dai prezzi unitari di ciascun articolo posto in gara moltiplicati per i quantitativi presunti previsti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;

considerato che l'importo quinquennale totale a base di gara è quindi pari a euro 590.539,50 a cui si deve aggiungere l'I.V.A. nell'aliquota attualmente in vigore del 22% per un totale complessivo risultante pari ad euro 720.458,19;

considerato il disposto dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di proroga "programmata" di due anni e il quinto dell'importo del contratto), è quantificabile per i tre lotti in gara in euro 992.106,36 (al netto degli oneri fiscali);

tenuto conto che il Servizio di merito riferisce che per individuare gli importi relativi a questa gara e sopra riportati sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in vigore per le forniture e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- il trend dell'andamento ISTAT nell'ultimo biennio;
- costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti;
- i costi generali applicabili, quali depositi cauzionali, polizze assicurative e spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o vengono posti a carico dell'aggiudicatario (inclusi contributo ANAC, imposta di bollo e diritti di segreteria).
- l'utile d'impresa;

atteso che il Servizio di merito, visti l'art. 120, comma 1, lett. a) e l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nonché secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, ritiene di inserire negli atti di gara una clausola di revisione prezzi da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT;

atteso, altresì, che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la previsione che il contratto di appalto possa essere inoltre modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verificano peculiari situazioni economiche sui mercati globali con ripercussioni sull'economia locale tali da compromettere l'equilibrio contrattuale. Il contratto potrà essere sottoposto al meccanismo di rinegoziazione alle condizioni indicate negli atti di gara;

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della L.p. n. 2/2016, ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991. A tal riguardo va tenuto presente che si tratta di un contratto di mera fornitura in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento dei contratti in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

considerato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della L.p. n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale

per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante, tenuto conto che resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

evidenziato, altresì, che per la fornitura in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip S.p.a. e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato che il competente Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio conferma il ricorso alla procedura aperta (unica ma suddivisa nei tre lotti indicati e ferma restando la possibilità per un'impresa di partecipare anche per tutti i lotti se dotata dei requisiti necessari) ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che rispetto al criterio di aggiudicazione, il Servizio di merito conferma la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.p. n. 2/2016, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato inoltre atto che, come scrive il Servizio di merito nella nota sopra citata, lo stesso ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della L.p. n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale), ovvero attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1 della L.p. n. 2/2016, si ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato inoltre atto che, come scrive il Servizio di merito nella propria nota di data 17 febbraio 2025 prot. n. 48205, si ritiene di fare ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare in misura superiore alla soglia suggerita dalle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230, in considerazione della tipologia dei prodotti posti a gara, i quali non consentono di identificare elementi ulteriori da valutare in maniera discrezionale in gara che garantiscano all'utenza prodotti di maggior qualità. A tal riguardo il Servizio di merito pone in evidenza come l'Amministrazione preferisca definire nel dettaglio già in fase di progettazione dell'acquisto le caratteristiche dei prodotti, a motivo del loro peculiarissimo impiego, e ritenga, per altro e specularmente verso, non aggravare il procedimento di verifica delle prestazioni nella fase di esecuzione del contratto;

preso atto che ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva, verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che, il Servizio di merito nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi ha considerato gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità degli articoli da fornire, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di beni in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della L.p. n. 2/2016, sono stati valorizzati:

lotto 1 - articoli per il confezionamento interno dei cofani funebri

1. kit imbottitura: accuratezza delle finiture ed estetica complessiva (24 punti - attrib. discr.)
2. kit imbottitura: personalizzazione (8 punti - attrib. discr.)
3. kit imbottitura: ampliamento della gamma dei colori (16 punti - attrib. tab.)
4. kit imbottitura: ampliamento della gamma del tessuto (10 punti - attrib. tab.)
5. kit imbottitura: praticità del confezionamento (7 punti - attrib. tab.)
6. intera commessa: possesso di certificazioni (5 punti - attrib. Tab.);

lotto 2 - articoli per il confezionamento esterno dei cofani funebri

1. maniglia, croce, angioletto: omogeneità stilistica (25 punti - attrib. discr.)
2. maniglia e croce: accuratezza nello stampaggio delle decorazioni (20 punti - attrib. discr.)
3. croce: diversificazione dei fregi e delle immagini (10 punti - attrib. tab.)
4. maniglia e angioletto: ampliamento della gamma delle finiture (10 punti - attrib. tab.)
5. intera commessa: possesso di certificazioni (5 punti - attrib. tab.);

lotto 3 - articoli per operazioni cimiteriali e di cremazione

1. urne tipo A e B: ampliamento della gamma dei materiali (13 punti - attrib. tab.)
2. urne tipo A, B e C: ampliamento della gamma dei modelli (24 punti - attrib. tab.)
3. urne tipo A, B, C e D: accuratezza delle finiture ed estetica complessiva (28 punti - attrib. discr.)
4. intera commessa: possesso di certificazioni (5 punti - attrib. tab.);

dato atto che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, nonché al fine di valorizzare la migliore offerta tecnica e di consentire, così, l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo – tenuto anche conto del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto – ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto sulla base dei prezzi unitari offerti;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica il Servizio di merito propone di individuare il punteggio tramite il metodo bilineare, secondo la formula matematica

indicata nelle Linee guida ANAC n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", utilizzando il valore "x" pari a 0,8. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

considerato che l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 non prevede alcun limite generale e astratto al ricorso al subappalto. Sussiste la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di limitare il ricorso al subappalto nel contesto delle diverse procedure di affidamento, fornendo adeguata motivazione in relazione al settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, alla natura delle prestazioni o all'identità dei subappaltatori;

dato atto che il Servizio di merito, per quanto riguarda il subappalto, non ritiene di porre specifiche limitazioni al ricorso al subappalto da parte del soggetto aggiudicatario, salvo, a norma dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il divieto di cessione del contratto e il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge;

dato atto che il competente Servizio precisa che non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che il competente Servizio precisa, altresì, che a norma dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) considerato che oggetto dell'affidamento sono mere forniture di beni;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale d'appalto" (CSA), che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, che costituisce parte del progetto di contratto e contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni del CSA costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio con la nota sopra citata, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura in questione, propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale di decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione;
- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

ricordato che a norma dell'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni dalla richiesta; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto, altresì, che il Servizio di merito precisa che, per il periodo successivo alla scadenza dei contratti, la fornitura in oggetto è inserita nella "Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi superiore o uguale a 140.000,00 euro 2025-2027";

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la

definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diversa dalla trattativa privata;

ritenuto di aderire alle proposte del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale del 18 febbraio 2022 n. 230;
- le Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell'ANAC;
- la nota del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio di data 17 febbraio 2025 prot. n. 48205;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2025-2027;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di articoli funebri per il periodo 2026-2030 ripartita in 3 lotti, aderendo integralmente alle proposte del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della fornitura sopra soglia comunitaria di articoli funebri per il periodo 2026-2030 ripartita in 3 lotti mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI ARTICOLI FUNEBRI PER IL PERIODO 2026-2030 RIPARTITA IN 3 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 590.539,50 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 24.02.2025

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 40 / 2025**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI ARTICOLI FUNEBRI PER IL PERIODO 2026-2030 RIPARTITA IN 3 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 590.539,50 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 febbraio 2025

Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio  
Il Dirigente  
dott. Fabrizio Paternoster  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 40 / 2025**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI ARTICOLI FUNEBRI PER IL PERIODO 2026-2030 RIPARTITA IN 3 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 590.539,50 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.02.2025